

**Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art.22 della Costituzione
O.I.L. sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione
n.81/1947 su “ ispezioni del lavoro”.**

Considerazioni introduttive:

Si fa seguito a quanto indicato con il precedente rapporto, trasmesso a codesto Organismo il 3/08/2001, per comunicare le nuove misure legislative e principi giurisprudenziali che incidono sull'applicazione della Convenzione, a seguito dell'emanazione della Legge n.383/2001 completata con D.L.210/2002 convertito in Legge n.266/2002 (all. n.1) e della Legge n.30/2003 sulla “Riforma del mercato del Lavoro” con specifico riguardo agli articoli sotto citati.

Art. 2

Il sistema di ispezione del lavoro si applica anche alle imprese di trasporto congiuntamente con l'Ente Ferrovie dello Stato. Nell'anno 2003 sono state effettuate sul territorio nazionale 443 visite ispettive. (all. n.2).

Art. 3

Al Ministero del Lavoro è stato attribuito con L.628/61 il coordinamento della funzione ispettiva in materia di lavoro che svolge attraverso l'esercizio di poteri affidati agli ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Trattasi di compiti di vigilanza amministrativa sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro,
nonché di attività di consulenza sull'applicazione delle leggi sulla cui esecuzione vigila.

E' riconosciuta inoltre agli ispettori del lavoro la funzione di tutela e vigilanza degli enti previdenziali; essi vigilano sulla corretta applicazione delle leggi che disciplinano le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché sulle leggi in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro per le quali si ha ancora residue competenze di vigilanza nelle attività riguardanti i seguenti settori:

costruzioni edili, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione opere stradali, ferroviarie ed idrauliche; lavori in sotterranea e galleria comportanti anche l'impiego di esplosivi nonché lavori mediante utilizzo di cassoni in aria compressa e lavori subacquei ai sensi del D.P.C.M. n.492 del 1997.

Art. 4 e 5 (domanda diretta)

L'autorità che a livello centrale e preposta al coordinamento e controllo dell'attività ispettiva degli uffici periferici dislocati su tutto il territorio nazionale è la Direzione Generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva del Ministero del Lavoro.

L'art. 8 della citata legge 30 del 2003 c. 2 punto f (all. n. 3) prevede la riorganizzazione dell'attività ispettiva con l'istituzione di una Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva.

Il Decreto legislativo attuativo di tale razionalizzazione e potenziamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è tuttora in corso di pubblicazione.

Per quanto riguarda la cooperazione effettiva tra i servizi di ispezione governativi e le istituzioni pubbliche e private esercitanti attività analoghe, nonché la collaborazione tra gli ispettori del lavoro e datori e lavoratori od altre organizzazioni si precisa quanto segue.

La commissione Centrale di Coordinamento, istituita con D.M. del 23/9/1999 (all .n. 4) è stata sostituita , nel 2002, dal Tavolo Centrale di Coordinamento, al fine di unificare l'attività ispettiva delle Agenzie delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'INPS, e dell'INAIL per combattere il fenomeno del lavoro sommerso.

Nel giugno del 2003 il Ministero del Lavoro con l'apporto del "Comitato per l'emersione del lavoro non regolare" - istituito con legge n. 448 del 1998 per la graduale risoluzione del problema dell'irregolarità occupazionale e d'impresе – ha avviato il Tavolo sul lavoro irregolare con l'INPS, INAIL e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

A livello locale, operano invece le Commissioni Provinciali di Coordinamento, cui partecipano le parti sociali con il compito di programmare trimestralmente le attività e verificare l'attività di vigilanza.

Art.6

Gli ispettori del lavoro non si differenziano per " status" dagli altri funzionari statali di pari grado e professionalità, né hanno diverso trattamento di carriera.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'art.119 3 c. della Legge 388 del 23/12/2000 – legge Finanziaria 2001- (all. n. 5) stabilisce che al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza, con particolare riferimento alle

disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50% a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50% della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.

Pertanto dal 2001 agli ispettori del lavoro viene riconosciuto un incentivo per l'attività svolta, determinato secondo criteri di equità stabiliti a livello regionale.

Art.7

Gli ispettori del lavoro accedono a tale incarico tramite il superamento di pubblico concorso.

Il Decreto Legislativo attuativo della razionalizzazione e potenziamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri e tuttora in corso di pubblicazione all'art.18 sancisce che l'idoneità allo svolgimento di nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati.

Art.9

Solo nelle ispezioni tecniche più complesse il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro si avvale della collaborazione specifica di ispettori tecnici delle AA.UU.SS.LL (Aziende Unità Servizio Sanitario Locale).

Art.10

L'attuale organico, relativamente alle unità ispettive, si compone di 1932 unità di aree C1,C2 e C3 (funzionari). Di questi gli ispettori addetti all'area tecnica sono 399 unità: a tale personale sono affiancati, nello svolgimento dell'attività ispettiva, in qualità di accertatori del lavoro, 427 unità.

Tale personale è ripartito tra i Servizi Ispezione del Lavoro inseriti nelle Direzioni Provinciali del Lavoro operanti in ogni capoluogo di provincia.

Art. 11

Ogni Direzione Provinciale del Lavoro dispone di uffici adeguati al servizio ispettivo. Ogni ispettore che svolge la propria attività ispettiva, al di fuori della propria città, percepisce una indennità di missione oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 13

Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alle Regioni, attuata dal Governo con DPR 616/77, ha comportato anche il decentramento delle competenze in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, attuata con Legge n.833/78, è stato demandato alle Regioni lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, sottraendolo allo Stato e quindi al Ministero del Lavoro:

Alle Aziende/Unità Sanitarie Locali sono stati affidati i compiti già attribuiti all'Ispettorato del Lavoro in materia di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ed estesi i poteri di accesso e di diffida già conferite agli ispettori del lavoro.

L'esercizio di tali poteri corrisponde all'attività, espressamente prevista dalla legge in capo ai funzionari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro.

L'attività di prevenzione e controllo in tale materia viene svolta prevalentemente attraverso l'istituto della prescrizione obbligatoria, introdotto dal Decreto legislativo n.758/94, che comporta il potere- dovere per l'organo di competenza (ispettori delle AAUUSLL ed Ispettori del lavoro) di impartire al trasgressore misure specifiche per la regolarizzazione di accertate contravvenzioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'attribuzione ai funzionari delle Aziende Unità Sanitarie Locali dei poteri già riconosciuti agli ispettori del lavoro in materia di sicurezza, pone un problema di coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalle Regioni e dai Comuni.

Il DPCM n.412/97 assicura questo coordinamento tra ispettori del lavoro e delle aziende unità sanitarie locali in materia, prevedendo la previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente, dell'attività svolta dagli organi ministeriali al fine di evitare sovrapposizioni di intervento.

Art.14

La competente Direzione Generale presso il Ministero del Lavoro viene informata periodicamente degli incidenti e dei casi di malattia professionale.

Nel 2003 sono state effettuate 5508 inchieste infortuni, di cui 267 riferite ad infortuni mortali e sono stati denunciati 4053 casi di malattie professionali. (v. allegati tabelle a e b)

Art.16

La programmazione delle visite ispettive avviene settimanalmente, secondo criteri di politica gestionale, al fine di evitare che in una stessa azienda si verifichino più accessi ispettivi.

Art.18

Il comportamento ostativo del datore di lavoro durante una visita ispettiva è rilevante ai soli fini della quantificazione dell'ordinanza,ingiunzione con cui si determina la somma dovuta per la violazione riscontrata e si ingiunge il pagamento - oltre le spese all'autore della violazione.

Art.19

Ogni Direzione Regionale del Lavoro deve comunicare semestralmente, tramite l'invio di appositi modelli statistici, alla Direzione Generale - Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva - i risultati delle attività di vigilanza svolte dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

L'analisi delle rilevazioni statistiche relative all'attività ispettiva effettuata dalle Direzioni Provinciali del Lavoro nel corso dell'anno 2003, evidenzia un incremento complessivo della attività che dimostra una incisiva, efficace e qualificata presenza sul territorio degli Ispettori del Lavoro. Rispetto al 2002 vi è stato un incremento di ispezioni eseguite del 25% da 143.336 a 178.637, con un numero di aziende ispezionate di 157.194 a fronte delle 125.576 del 2002.

Artt.24 - 29

La legislazione italiana non prevede un sistema differenziato e particolari di ispezioni del lavoro nelle imprese commerciali, che vengono ispezionate allo stesso modo di tutte le altre attività, imprese ed esercizi in cui si svolgono prestazioni di lavoro.

Non risulta, altresì, che si siano verificati casi di incertezza in cui una impresa o una parte o un servizio di una impresa non siano soggette alla presente Convenzione; né il territorio italiano presenta caratteristiche di esclusione dall'applicazione della Convenzione in determinate aree.

Allegati:

- 1) Legge n. 266 del 2002
 - 2) Riepilogo attività di vigilanza congiunta con l'Ente Ferrovie dello Stato - anno 2003
 - 3) Legge n. 30 del 2003 art. 8
 - 4) D.M. del 23/9/1999
 - 5) Legge 388 del 23/12/2000
- Tabelle a) b)** classificazione degli infortuni per i quali è stata effettuata inchiesta nell'anno 2003

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.